

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2024

All'Organo amministrativo della *Associazione Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS*.

§ 1. Premessa

Il Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto all'interno dell'ente "*Associazione Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS*" le funzioni di revisione legale dei conti.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

§ 2 Giudizio

Il sottoscritto Revisore, ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della *Associazione Progetto Uomo Rishilpi International ONLUS*, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. I documenti che costituiscono e corredano il bilancio sono stati redatti in sostanziale conformità degli standard obbligatori previsti dall'articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017 e dal DM 5 marzo 2020, nonché essendo l'*Associazione* una ONLUS regolata dall'articolo 10 del D.lgs. n. 460/1997, della Circolare n. 19740 del 29 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nella relazione di missione sono indicate le informazioni richieste dalle norme citate e, dal punto di vista contabile, è stato utilizzato il principio contabile OIC 35 approvato e diffuso in materia di bilancio degli *Enti del terzo settore* (tipologia giuridica della quale l'*Associazione* entrerà a fare parte dal momento di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, evento che verrà effettuato nei modi e tempi previsti). Nella sostanza è realizzato il risultato di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale dell'*Associazione*. Va rilevata la circostanza che l'ente ha perfezionato l'attuale statuto con apposita delibera dell'assemblea straordinaria degli associati (atto del Notaio Maria Nives Iannaccone, Rep. 69411 e racc. 26369 del 4 ottobre 2018). Il sottoscritto è incaricato della funzione di revisione ex art. 27 del vigente statuto. Risulta nominato l'organo di controllo di cui all'articolo 26 dello statuto. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane, in materia di associazioni ONLUS che ne disciplinano i criteri di redazione.

§ 2.1 Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia adattandone la modalità operativa alla concreta configurazione organizzativa e dimensionale dell'ente. La mia responsabilità, ai sensi di tali principi, è ulteriormente descritta nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il sottoscritto Revisore unico è indipendente rispetto all'ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

§ 2.2 Responsabilità dell'organo amministrativo e del Revisore unico per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo dell'ente è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità dell'ente, nonché per una adeguata informativa in materia. Viene utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. Il Revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa contabile e di bilancio dell'ente.

§ 2.3 Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. L'attività di revisione, esercitata tenendo conto della natura di ente non profit avente la qualifica di ONLUS, comprende l'analisi, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, oltre alla valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati dall'organo amministrativo.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, come applicabili alla specifica realtà dell'ente ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2024**

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa; a tal proposito i criteri utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non si discostano da quelli impiegati per la redazione del bilancio dell'anno precedente;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione; tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

§ 3. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Il bilancio d'esercizio dell'anno 2024 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente; il risultato netto accertato dall'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è, così come l'intero patrimonio, integralmente asservito e destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente. Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, il sottoscritto *Revisore unico*, non rilevando motivi ostativi, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 alla destinazione del risultato così come indicato dall'organo amministrativo stesso.

Gallarate, 10 aprile 2025

Il Revisore Unico

(Massimo Piscetta)

